

N. R.G. 1768/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1768/2014 promossa da:

GI [REDACTED] TI [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti

- RICCIO BIAGIO, del foro di Napoli;

- GRIFFO DANILO ([REDACTED]) del Foro di Nola, VIA [REDACTED]

[REDACTED]

- MELONI MASSIMO¹ ([REDACTED]) VIA [REDACTED] 10 [REDACTED]
VITERBO;

elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE N.2 BRESCIA presso il difensore avv. RICCIO BIAGIO;

ATTORE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SARZI SARTORI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 42 [REDACTED] MANTOVA presso il difensore avv. SARZI SARTORI STEFANO

CONVENUTA

OGGETTO: Mutuo

CONCLUSIONI

Formulate all'udienza del 14/06/2016

Conclusioni per l'attrice:

"dall'atto di citazione:

¹ L'avv.to PALVARINI, che difendeva il [REDACTED] nelle fasi iniziali, ha rinunciato al mandato con atto depositato il 2 dicembre 2015 mentre nella procura alle liti 1 giugno 2016 unita alla comparso di costituzione dei nuovi difensori avv.ti RICCIO e GRIFFO non vi è alcuna revoca del mandato originariamente conferito all'avv.to MELONI.



In via principale e di merito:

per tutti i contratti di mutuo su indicati

B) a) Dichiarare che i contratti oggetto di causa erano gravati da usura *ab origine* e quindi, ex art. 1815 cc sc dichiarare gli stessi gratuiti, previa nullità delle clausole relative;

b) Condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ovvero altra somma in esito a nominanda ctu contabile (ferma la eccezione di compensazione).

c) in subordine e previa declaratoria di nullità dei piani di ammortamento alla francese e delle relative clausole, sostituire il rimborso con il tasso legale a rate costanti in piano di ammortamento con condanna della convenuta al pagamento delle somme in eccesso incassate;

C) Interessi da ogni singolo pagamento ovvero dalla domanda.

In ogni caso per il chirografario del 4 maggio 2009 dichiarare la Banca inadempiente agli obblighi di informativa precontrattuale con ogni conseguenza di legge.

Dalla comparsa di costituzione di nuovo difensore 13 giugno 2016, cui la parte si è riportata in sede di precisazione delle conclusioni:

insiste affinché il Giudice rimetta la causa sul ruolo e disponga Ctu contabile e precisa le conclusioni come in atti limitatamente alle domande di mero accertamento, così di fatto rinunciando ad ogni domanda di condanna ovvero di compensazione”.

Conclusioni per la convenuta:

“Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite”.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

a) Riepilogo delle questioni

G[REDACTED] TO[REDACTED] convenne in giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) in relazione a 3 mutui tutti in essere al momento della domanda e sottoscritti negli anni 2006², 2009 e 2010. Ravvisando il superamento del tasso soglia dell'usura nella pattuizione del contratto stipulato nel 2006 (doc. 1), chiese fosse accertata l'usura e la gratuità del mutuo e, con riferimento al mutuo del 2010 e sulla base di una consulenza di parte (asseritamente doc. 4³), accertò un credito del mutuatario di € 121.155,92. Nel mutuo del 2009 ravvisò invece usura c.d. soggettiva nonché indeterminatezza dell'interesse applicato per essere stato pattuito un piano d'ammortamento c.d. alla francese. Eccepì quindi la compensazione tra quanto illecitamente addebitato e quanto dovuto a titolo restitutorio precisando come gli interessi “*debbono essere scorporati anche dalla commissione di massimo scoperto, mai concordata in contratto*”⁴. Agì altresì ex art. 2033 cc per la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso in quanto pagate “*in esecuzione di contratto nullo*”. Concluse altresì

² Originariamente sottoscritto con Banca Agricola Mantovana (BAM) poi incorporata in MPS

³ In realtà mai depositato in atti (vv pag. 4 citazione)

⁴ Punto 8 a pag. 5 della citazione.



perché la domanda fosse qualificata anche quale istanza ex art. 119 del d. lgs. 385/93 (c.d. testo unico bancario TUB) per ottenere tutte le quietanze di pagamento nonché la nomina di una CTU contabile al fine di accertare “*il rapporto dare/avere tra le parti*”.

Si costituì MPS contestando che:

- vi fosse mai stato superamento del tasso soglia, e men che meno una pattuizione in tal senso;
 - l’ammortamento alla francese celi qualsivoglia indeterminanza;
 - potesse svolgersi una qualsiasi ripetizione;
 - potesse qualificarsi una domanda giudiziale come istanze ex art. 119 tub e men che meno per quietanze;
- concludendo per la reiezione delle domande attoree.

All’esito delle memorie istruttorie, nelle quali per la prima volta l’attore ha eccepito la nullità del patto commissorio ex art. 2744 cc, con ordinanza 5 maggio 2015 questo giudice respinse le istanze probatorie di parte attrice fissando l’udienza di precisazione delle conclusioni. **Con atto depositato il 2 dicembre 2015 l’avv.to PALVARINI, originario procuratore dell’attore assieme all’avv.to MELONI, ha rinunciato al mandato e, con successivo atto depositato il 13 giugno 2016, si sono costituiti i nuovi difensori avv.ti RICCIO e GRIFFO concludendo come sopra, rinunciando alla domanda di ripetizione e di compensazione e limitandola al mero accertamento delle prospettate nullità.**

b) Il merito: il mutuo del 2006

L’azione è totalmente infondata e pretestuosa, basata su prospettazioni del tutto errate e fantasiose.

Va innanzi tutto escluso che possa formularsi un’istanza ex art. 119 tub con la domanda giudiziale. I casi in cui lo strumento è azionabile sono quelli previsti dalla norma e non è consentito in alcun modo di appellarsi per ottenere da controparte e nel corso del giudizio, senza avere prima esperito stragiudizialmente la richiesta, una prova a proprio favore e contro l’istituto di credito⁵.

Quanto in particolare alla presunta usura oggettiva, che colpirebbe il mutuo sottoscritto nel 2006, la stessa si basa sulla tesi della c.d. sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio. La parte non ha però in alcun modo depositato i DM di fissazione della soglia d’usura che per costante giurisprudenza⁶, anche di questo tribunale, costituiscono atti amministrativi e non appartengono alla c.d. scienza ufficiale del giudice. Nessuna questione sull’usura è quindi consentita.

In ogni caso va osservato come tutta la costruzione attorea sia errata e artefatta.

Secondo l’attore, poiché il contratto doc. 1 prevede un tasso corrispettivo del 3,80% e quello di mora è individuato una maggiorazione del 2 per cento sullo stesso, il tasso effettivo non dovrebbe essere quello del 5,80% ma addirittura uno superiore che dovrebbe superare la soglia del 6,24% vigente al momento della stipula. L’affermazione, in qualche modo evincibile

⁵ Tribunale Padova 29 maggio 2016

⁶ Cassazione Sez. Un. Civili 29 aprile 2009 Sez. L, *Sentenza n. 15065 del 02/07/2014* (Rv. 631597) Trib. Mantova 1 dicembre 2009, 25 giugno 2015; Trib. Pistoia 2/7/15; Trib. Ravenna 29/5/2012, n. 9941 Tribunale Rimini 24 luglio 2015, Trib. Santa Maria Capua Vetere 11/5/15; Trib. Napoli 27/1/16; Trib. Roma 26/3/15;



dalla prosa attorea, secondo cui le spese accessorie del mutuo dovrebbero fare superare il tasso soglia **è però del tutto generica e priva di qualsiasi fondamento.**

Va a tal fine evidenziato come la ctu allegata al doc. 1 (contratto di mutuo) non faccia alcun riferimento all'usura e non abbia quindi alcuna rilevanza in tal senso.

Da una parte è tutt'altro che pacifico che al fine del superamento della soglia d'usura debba computarsi il tasso moratorio⁷. Anche poi ove lo si ritenesse, dovrebbe comunque tenersi conto della disomogeneità dei dati e operarsi un adeguamento del tasso soglia che tenga conto anche dell'interesse moratorio⁸, aumentandosi così il limite del 6,24% di una percentuale di 2,1 che lo porterebbe a 8,34%. **Alla stregua di tali considerazioni e anche ove fosse stato depositato il DM di fissazione della soglia, appare evidente come l'usurarietà della pattuizione esista solo nella fantasia dell'attore.**

Quanto alla presunta indeterminatezza dell'interesse, **del tutto fuori da ogni attendibilità logica è la richiamata consulenza di parte che, come di consueto, mette in relazione il piano di ammortamento del mutuo (a rata costante c.d. metodo francese) con un ipotetico piano di ammortamento "italiano" con importo capitale costante e interesse variabile per sostenere che nel secondo caso vi sarebbe un interesse effettivo minore. Tale raffronto è meramente suggestivo** ma non c'entra nulla con il problema della determinatezza poiché non è vietato alle parti stipulare i contratti alle condizioni che meglio credono⁹. **Ancor più fuorviante e truffaldina è la considerazione sul presunto anatocismo vietato che si creerebbe** atteso, da una parte, che l'ammortamento alla francese di per sé non crea alcun anatocismo¹⁰ ove, come nel caso specifico, l'interesse delle singole rate sia applicato esclusivamente alla quota capitale residua. Dall'altra parte, men che meno può essere ravvisato anatocismo vietato nel calcolo dell'interesse moratorio sull'intera rata non pagata e comprensiva d'interessi, trattandosi di operazione espressamente consentita dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 e recentemente confermata da analoga delibera 3 agosto 2016¹¹.

c) Il mutuo del 2009

Quanto al mutuo del 2009, **la consulenza di parte doc. 2 si limita a un serie di considerazioni generali, peraltro per nulla condivisibili, per poi giungere a statuire che vi sarebbe una mera usura c.d. "soggettiva" senza punto specificare come si arrivi a tale conclusione.** Dai calcoli effettuati sembrerebbe attuata la consueta convinzione secondo cui è soggettivamente usurario ogni interesse che superi la media, ma tale convinzione, del tutto svincolata dalla norma, è completamente sbagliata. **L'attore non ha provato né in alcun modo**

⁷ Lo negano decisamente: trib Verona, dott.ssa Dal Martello, 30 giugno 2016; Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26.01.2016 | n.1463; Tribunale di Brescia, dott.ssa Vittoria Gabriele | 14.10.2015 | n.2875, Sentenza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo | 11.08.2016 | n.578; Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802; Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279

⁸ Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 | n.1935 Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802

⁹ E sempre fatto salvo il divieto d'usura

¹⁰ Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 05-05-2014 | n.5733; Tribunale di Benevento, Giudice Unico dott.ssa Antonietta Genovese | 19-11-2012 | n.1936; Tribunale Roma 11 gennaio 2016 - - Est. Basile

¹¹ In esecuzione del nuovo art. 120 tub



ha chiesto di provare che sussistano i presupposti di cui all'art. 644 comma III cp essendo invece pacifico¹² in giurisprudenza che per integrarli occorra la prova della sproporzione degli interessi convenuti nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava infatti su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, anche ove fosse accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "*in re ipsa*", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.

Culmine della infondata impostazione attorea sono poi:

- il richiamo all'istituto di cui all'art. 2744 cc, non risultando in alcuna parte dei mutui fondiari (docc. 1 e 3) sia mai stato previsto il passaggio del bene ipotecato in proprietà della banca;
- il riferimento alla commissione di massimo scoperto che è istituto tipico dei conti correnti e nulla ha a che vedere con la presente causa.

d) Il mutuo del 2010

Sul terzo mutuo valgono le osservazioni già formulate sul primo, tenuto conto che la citazione (pag. 4) fa riferimento a una consulenza di parte doc. 4 che non è mai stata depositata, tanto che non figura neppure nell'elenco documenti in copertina al fascicolo di parte attrice¹³. Le considerazioni dei nuovi difensori in comparsa conclusionale sono del tutto nuove e inammissibili, ma comunque sbagliate alla luce delle considerazioni suesposte in ordine alla mancanza dei decreti ministeriali e dell'erroneità delle tesi sulla c.d. sommatoria.

Le domande attoree vanno quindi integralmente rigettate, restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.

La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55 applicabile (art. 28) a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore¹⁴ nonostante le prestazioni siano avvenute in parte prima di essa¹⁵. Va liquidata anche una somma per fase istruttoria atteso che, ai sensi dell'art. 4/5 lett. c) del citato DM, la stessa è dovuta per il solo deposito di memorie istruttorie e indipendentemente dall'effettuazione di un'istruttoria orale.

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

Fase

Compenso

¹² Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998)

¹³ Né un elenco documenti è riportato in calce alla citazione.

¹⁴ Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ex art. 29 comma I del decreto stesso.

¹⁵ Sez. U, *Sentenza n. 17405 del 12/10/2012* (Rv. 623533) pronunciata sull'analogia successione di tariffe con il precedente DM 140/2012



| | |
|---|--------------------|
| Fase di studio della controversia | € 2.025,00 |
| Fase introduttiva del giudizio | € 1.349,00 |
| Fase istruttoria e/o di trattazione | € 3.560,00 |
| Fase decisionale | € 3.409,00 |
| Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 | € 10.343,00 |
| Spese generali (15% sul compenso totale) | € 1.551,45 |
| COMPENSO LIQUIDABILE | € 11.894,45 |

Va osservato come non appaia dubbio che, agendo in giudizio, parte attrice abbia sostenuto una posizione già a prima vista del tutto fuori luogo, per la palese e totale infondatezza delle tesi sostenute, la genericità delle eccezioni formulate e l'assenza di prove dedotte in merito affastellando sciattamente tesi e orientamenti generici, mal richiamati ed avulsi dalla realtà del rapporto sostanziale e processuale tra le parti. La finalità dell'azione è quindi meramente pretestuosa. Ne deriva che, sotto il profilo soggettivo, appare integrata fattispecie quantomeno della colpa grave prevista dal comma I dell'art. 96 cpc.

Occorre a tal fine valutare il dettato del nuovo III comma dell'art. 96 cpc, introdotto dall'art. 45 comma XII della legge 18 giugno 2009 n. 69 e quindi applicabile alla presente procedura, ove si è previsto che: *"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*. La norma appare finalizzata a svincolare la condanna ivi prevista dalla necessaria prova degli elementi oggettivi e soggettivi prevista dall'originario testo dell'art. 96 cpc.

Nel caso specifico risulta evidente che la convenuta è stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata e che ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione della nuova previsione, tenuto conto che la condanna può essere irrogata anche d'ufficio e la somma essere equitativamente determinata.

Tenuto conto dell'importo ingiunto e quindi delle spese processuali, nonché dell'orientamento giurisprudenziale¹⁶ che consente di liquidare la somma in un multiplo del compenso liquidato a titolo di spese, appare equa, valutata la gravità delle plurime condotte adottate nel caso specifico, una somma quantificata nel triplo di tale importo.

Va invece irrogata alla convenuta la sanzione prevista dall'art. 8 comma IV bis del d. lgs. 28/10, così come introdotto dall'art. 84 comma I lett. h) del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Dal verbale di mediazione 17 giugno 2014 depositato da parte attrice in forma cartacea emerge infatti come all'incontro parte convenuta non sia intervenuta senz'addurre giustificato motivo. Poiché il contenuto del verbale non è stato contestato da parte convenuta, va adottata la predetta sanzione.

¹⁶ Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624394)



P.Q.M.

Sulle domande proposte dall'attore G [REDACTED] T [REDACTED] contro la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena spa, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

respinge le domande e, per l'effetto, condanna G [REDACTED] T [REDACTED] al pagamento a favore della convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena spa, nella persona del rappresentante legale:

- delle spese del presente procedimento che liquida in € 10.343,00 per compensi e € 1.551,45 per spese generali, oltre accessori di legge se dovuti;
- della somma di € 31.029,00 ex art. 96/3 cpc, oltre accessori di legge se dovuti.

Visto l'art. 8 comma IV bis del d. lgs. 28/10, così come introdotto dall'art. 84 comma I lett. h) del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, condanna la parte convenuta al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

Mantova, 24 ottobre 2016

Il Giudice
dott. Marco Benatti

